



INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELL'ACCORDO CON LA RSU E LE OO.SS. A LIVELLO TERRITORIALE SULLE TIPOLOGIE E ARTICOLAZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I rappresentanti dell'Amministrazione e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria e i rappresentanti della RSU, ritenuto necessario apportare integrazioni e modifiche all'accordo sulle tipologie e articolazioni dell'orario di lavoro sottoscritto in data 14 maggio 2019, si incontrano il giorno 15 novembre 2019, alle ore 11,30, presso il Sala Multimediale, sito al piano terra della sede di Via Flavia n. 6 per concordare e sottoscrivere le variazioni al richiamato accordo.

Sono presenti per l'Amministrazione

Dott. ssa Stefania CRESTI Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – UPD
Dott. ssa Emanuela CIGALA Dirigente Divisione II DG PIOB-UPD
Dott.ssa Susanna ZELLER Dirigente Divisione I DG PIOB-UPD

Sono presenti per OO.SS. territoriali

FP CGIL Roma e Lazio: Francesca VALENTINI , Francesca FERRADINO
CISL FP Roma Capitale - Rieti: Marco SOZZI
UIL PA Roma e Lazio: Paolo CATALDI, Dora Maria ROTILI
FEDERAZIONE CONFSAI UNSA: Gian Maria GIOVANNETTI
FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA FP: Assente seppur regolarmente convocata
FLP: Assente seppur regolarmente convocata

Sono presenti per la RSU

Maurizio MATARAZZO, Isabella PAFI, Marco DI PIETRO, Alessandra INSIDIOSO MONDA, Giuseppe PALUMBO, Sabrina COCCO, Alessandra PONE, Simona DELFINI , Claudio SABANI, Sandro ALFIERI, Marco BRAMONTI, Gaetano LEONE, Orlando GRIMALDI.

Svolgono i compiti di segreteria

Dr.ssa Manuela MINICHELLO, Dr.ssa Daniela MATTEUCCI, Sig.ra Annamaria BUCCI.

L'accordo sulle tipologie e orario di lavoro è integrato con l'articolo 18 così come di seguito formulato:

1. Limitazione numerica dei lavoratori in part- time

"Con riferimento all'articolo 7 (*contrattazione collettiva integrativa. Soggetti livelli e materie*) comma 6 lettera m) del CCNL vigente le parti concordano quanto segue:

Fermo restando quanto disposto dall'art. 57, comma 9, del CCNL per i lavoratori che si trovano nelle ipotesi previste dall'art.8, commi 3 e 7, del D.lgs. n.81/2015, in ordine al diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ed alle relative specifiche prerogative, nell'Amministrazione il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, arrotondato per eccesso onde arrivare all'unità.

In presenza delle seguenti documentate situazioni familiari, previa valutazione da parte del Direttore generale del CDR cui è incardinato il dipendente in ordine alla compatibilità con le esigenze organizzative della propria Direzione, il limite del contingente di part time può essere aumentato fino ad un ulteriore 10%:

- Patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative inaggravanti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale o parziale inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, che abbia la necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- figli minori;
- genitori o suoceri residenti in luogo diverso dal domicilio abituale del lavoratore;
- figli domiciliati in luogo diverso dalla residenza del nucleo familiare;
- domicilio abituale al di fuori del Grande Raccordo Anulare di Roma.

Nell'ipotesi di sfioramento del limite previsto, l'amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.57 comma 9 del CCNL del 12/02/2018 darà precedenza ai seguenti casi:

- 1) richiesta di lavoratore o lavoratrice, con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92;
- 2) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
- 3) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o di paternità;
- 4) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- 5) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternative di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
- 6) genitori con figli minori in base al loro numero."

SA
P
CR
SE
AP
B...
M...
H...
A...

2. Banca ore

Per ragioni di ordine tecnico, l'avvio dell'istituto della Banca ore, così come previsto dal punto 12 dell'accordo sulle tipologie e orario di lavoro, è posticipato al 1 febbraio 2020.

3. Straordinario


Con riferimento all'istituto dello straordinario, così come previsto dal punto 13 dell'accordo sulle tipologie e orario di lavoro, il limite massimo individuale è fissato in n. 300 ore annue. Il predetto limite, in relazione a particolari esigenze di servizio e limitatamente alle aree di attività trasversali (Servizio portineria e Accoglienza e Servizi informatici) a supporto di tutti i CDR, potrà essere elevato non oltre 450 ore.

4. Uffici di diretta collaborazione

In considerazione delle esigenze rappresentate, si rende necessario operare un'integrazione dell'articolo 6 del citato accordo che prevede ulteriori forme di flessibilità in entrata per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, inserendo, infine, la seguente previsione:

"Limitatamente ai servizi di Segreteria degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, potranno essere concordate ulteriori forme di flessibilità in entrata, non oltre le ore 14,00."

PER L'AMMINISTRAZIONE



PER LE OO.SS TERRITORIALI

FP CGIL Roma e Lazio



CISL FP Roma Capitale - Rieti



UIL PA Roma e Lazio



FEDERAZIONE CONFSAL UNSA

FED. NAZIONALE INTESA FP

FLP

PER LA RSU



3